



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**DELIBERAZIONE N. 50/11 DEL 16.12.2014**

**Oggetto: Costituzione dell'Organismo unico di valutazione e di misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice (OIV) e del Comitato dei Garanti del sistema Regione.**

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che l'articolo 2 della L.R. 25 novembre 2014, n. 24, ha introdotto l'articolo 8-bis nella L.R. 13 novembre 1998, n. 31, concernente la valutazione annuale delle prestazioni dei dirigenti del sistema Regione.

I commi 5 e 6 della citata disposizione prevedono che la valutazione e la misurazione dei risultati dei dirigenti di vertice del sistema Regione siano proposte alla Giunta regionale da un organismo unico, indipendente ed esterno, formato da 3 componenti dotati di requisiti di elevata professionalità ed esperienza, maturati nel campo del management e dei sistemi di valutazione del personale, con particolare riferimento al settore pubblico. Tale organismo deve essere nominato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di personale.

L'Assessore rappresenta alla Giunta che l'art. 8-bis della L.R. n. 31/1998, nel prevedere l'applicazione dei principi previsti dalla legislazione vigente in materia, rinvia al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. In particolare, l'articolo 14 di tale decreto prevede che ogni Amministrazione si debba dotare di un organismo di valutazione delle performance, i cui componenti restano in carica per tre anni e il cui incarico può essere rinnovato per una sola volta.

L'Assessore ritiene, pertanto, necessario che la Regione rispetti i requisiti ed i criteri già individuati dalla normativa statale per la nomina degli organismi indipendenti di valutazione delle performance (OIV), così come meglio specificati dalla deliberazione del 27 febbraio 2013, n. 12/2013, della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Tali requisiti sono:

- avere la cittadinanza italiana o di un Paese dell'Unione Europea;
- avere età adeguata, tale che i componenti non siano alla soglia del collocamento a riposo o non abbiano superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia, ferma restando la possibilità di deroghe in considerazione delle specificità organizzative del sistema Regione;
- non rivestire, o non avere rivestito nei 3 anni antecedenti la nomina, incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni;



- non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale;
- non avere svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive nel sistema Regione nei 3 anni antecedenti la nomina;
- non essere responsabili della prevenzione della corruzione presso il sistema Regione;
- non avere un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti di vertice nel sistema Regione, o con il vertice politico-amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico-amministrativo del sistema Regione;
- non trovarsi, nei confronti del sistema Regione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- non avere riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- non essere magistrati o avvocati dello Stato che svolgono le funzioni nello stesso ambito territoriale del sistema Regione;
- non avere svolto, in maniera non episodica, attività professionale in favore o contro il sistema Regione;
- non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di organismi interni di valutazione della performance, comunque denominati, prima della scadenza del mandato;
- non essere revisori dei conti presso il sistema Regione;
- essere in possesso di conoscenze tecniche e capacità utili a favorire processi di innovazione all'interno del sistema Regione;
- essere in possesso di adeguata esperienza maturata all'interno del sistema Regione da parte di un componente dell'organismo;
- essere in possesso di diploma di laurea specialistica, o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi, in Scienze economiche e statistiche, Giurisprudenza, Scienze politiche, o Ingegneria gestionale, nonché titoli riconosciuti equivalenti rilasciati in altri Paesi dell'Unione Europea. Per le lauree in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle Pubbliche Amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione, o della misurazione e valutazione della performance. In alternativa al possesso di un titolo di studio post-universitario, è sufficiente il possesso dell'esperienza lavorativa di cui al punto successivo;



- essere in possesso dell'esperienza lavorativa di almeno 3 anni (o di almeno 5 anni, nel caso di componenti non in possesso dei titoli di studio universitari e post-universitari di cui al precedente punto), in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo;
- avere adeguate competenze e capacità manageriali e relazionali;
- avere una buona e comprovata conoscenza della lingua inglese e, se di cittadinanza non italiana, anche una buona e comprovata conoscenza della lingua italiana;
- avere buone e comprovate conoscenze informatiche.

L'Assessore riferisce, inoltre, che la scelta dei componenti deve favorire il rispetto dell'equilibrio di genere.

L'Assessore, infine, rappresenta alla Giunta la necessità di definire la procedura per l'individuazione dei componenti dell'Organismo unico e il compenso per essi previsto. Al fine di garantire la massima trasparenza, propone di predisporre un apposito avviso di selezione, nel quale sia prevista la nomina di una Commissione tecnica con il compito di formare l'elenco dei candidati in possesso dei requisiti professionali richiesti, tra i quali l'Assessore proponga i nominativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2009.

L'Assessore, infine, rappresenta alla Giunta la necessità di costituire il Comitato dei Garanti, già previsto dall'art. 20, comma 12, della L.R. 11 maggio 2006, n. 4. Il Comitato è, infatti, organo di riesame, a richiesta dell'interessato, della valutazione individuale delle prestazioni dirigenziali. Esso è composto da un rappresentante eletto dai dirigenti del sistema Regione e da due esperti della materia, uno interno ed un esterno all'Amministrazione regionale. La legge prevede che gli incarichi abbiano durata triennale e non prevede alcun compenso per il loro svolgimento.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e del personale

#### **DELIBERA**

- di approvare i requisiti, indicati in premessa, richiesti per la nomina dei componenti dell'Organismo unico, indipendente ed esterno ex art. 8-bis della L.R. n. 31/1998;



- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di attivare, secondo le modalità indicate in premessa, la procedura per la selezione dei componenti dell'Organismo unico, indipendente ed esterno ex art. 8-bis della L.R. n. 31/1998;
- di determinare il compenso di ciascuno dei componenti dell'Organismo unico in euro 15.000 lordi più l'eventuale rimborso spese, che graveranno sul capitolo di bilancio relativo al fondo di risultato dei dirigenti, per un importo massimo onnicomprensivo di euro 80.000;
- di dare mandato all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione di attivare le procedure necessarie per la costituzione del Comitato dei Garanti di cui all'art. 20, comma 12, della L.R. n. 4/2006.

**Il Direttore Generale**

Alessandro De Martini

**Il Vicepresidente**

Raffaele Paci